



| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 9 e 10 giugno 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|---|

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 9 e 10 giugno 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|---|

Regione Piemonte - Proposta di legge regionale 24 maggio 2022, n. 205 “Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.

Il progetto di legge in esame affronta una tematica sempre più sentita, a livello generale, in una società sempre più caratterizzata dalla parcellizzazione e dalla solitudine, e precisamente la tematica degli animali d'affezione, che spesso rappresentano gli unici compagni di vita delle persone, soprattutto anziane, ma non solo.

Tale PdL si pone, in particolare, l'obiettivo di offrire agli animali d'affezione la più ampia tutela possibile, sotto molteplici profili, anche al fine di dare concreta attuazione allo Statuto della Regione Piemonte, che infatti - dopo avere statuito, nel Preambolo, che il Piemonte, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, promuove, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia di beni naturalistici, assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali - dispone, all'articolo 6, comma 2, che la Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.

La proposta di legge esaminata in questa sede risulta molto corposa, essendo ripartita in venticinque articoli.

L'articolo 1 enuncia le **finalità della legge**, prevedendo che, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), la Regione promuova la tutela e la presenza degli animali e salvaguardi le condizioni di vita degli animali di affezione - cui riconosce **dignità di esseri viventi e senzienti** - e altresì promuova comportamenti idonei a garantire una convivenza uomo-animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del **benessere degli animali** medesimi.

L'articolo 2 prevede l'introduzione delle definizioni rilevanti ai fini della comprensione del testo normativo, tra cui la definizione di “animale d'affezione”, dovendosi intendere per tale “l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili e per la riabilitazione” (gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione), e la definizione di “responsabile di animali d'affezione”, individuato nel proprietario o detentore che ne risponde civilmente o penalmente.

Restano in ogni caso esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Analogamente, la fauna selvatica e quella ittica non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta legislativa; la loro tutela e il loro prelievo sono disciplinati dalle rispettive normative.

Particolare attenzione viene data alla disciplina delle responsabilità e dei doveri generali del detentore di un animale d'affezione, prevedendo (**Art. 3**) che chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 giugno 2022

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

In particolare, il responsabile di un animale d' affezione è tenuto a: a) fornire un ricovero adeguato; b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua; c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita; d) prendere adeguate precauzioni per impedirne la fuga; e) consentire la quotidiana ed adeguata attività motoria; f) assicurare senza ritardo le cure necessarie; g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni; h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata; i) riguardo ai cani consentire una adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie; l) in caso di trasporto, assicurare un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio.

In merito al trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, si dispone in particolare che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), esso deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici. Più precisamente, il trasportatore deve: 1) assicurare una ventilazione ed uno spazio adeguato alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata; 2) utilizzare contenitori idonei ed adeguati alla dimensione dell'animale; 3) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio; 4) gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione ed in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.

Ed ancora, il proprietario o detentore a qualunque titolo di una femmina deve prendersi cura della prole ed assicurarne un'adeguata collocazione.

Si prevede poi che chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e un'adeguata conoscenza della normativa di settore; analogamente, chiunque selezioni animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.

È vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza (che saranno disciplinate specificatamente dal regolamento di attuazione della legge); è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

Si statuisce altresì che in caso di detenzione di sei o più cani presso il medesimo immobile da parte di privati, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; a tale condizione si applicano tutte le regole previste per i canili; ed ancora, la detenzione di animali esotici è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.

È espressamente vietato l'abbandono degli animali da affezione.

Quanto all'attività di commercio di animali d'affezione, il PdL in esame prevede (**Art. 4**), per l'esercizio dell'attività stessa, l'obbligo di autorizzazione sanitaria, rilasciata dall'ente territorialmente competente di concerto col Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale, fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici; inoltre, chi esercita il commercio di animali d'affezione è tenuto ad accertare l'età dell'acquirente, verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilità parentale nel caso di acquirenti di età inferiore a sedici anni, nonché a



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 giugno 2022

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

garantire che i cuccioli posti in vendita presentino condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza; infine, è vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a due mesi.

È altresì introdotto (**Art. 5**) il divieto di accattonaggio con animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti, nonché il divieto di accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni.

L'**articolo 6** prevede una disciplina sui cani d'assistenza, statuendo, tra l'altro, che essi devono frequentare un corso di abilitazione tenuto dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) o da altri Enti a questo affiliati; al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura.

Da parte sua, il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza, nonché ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

Si prevede poi l'istituzione di un "Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali" (**Art. 7**), ed altresì la realizzazione, da parte della Regione, di campagne di informazione e di educazione dei cittadini e di tutti coloro che sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione, nonché di corsi di specifico addestramento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Aziende sanitarie locali e alle guardie zoofile (**Art. 8**).


Il PdL tende anche (**Art. 9**) alla prevenzione e al contrasto del randagismo.

L'**articolo 10** istituisce il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, con funzioni consultive, il quale deve essere consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione e di educazione dei cittadini.

Viene introdotto (**Art. 11**) l'obbligo di soccorrere gli animali feriti o vaganti mediante apposita segnalazione al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Le norme successive sono dedicate, rispettivamente, al controllo e alla gestione degli animali sinantropi o vaganti (**Art. 12**), alla soppressione eutanasica di un animale di affezione - che, laddove non vietata dalla vigente normativa, può essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario e che, in ogni caso, deve essere praticata in modo da non causare sofferenza all'animale (**Art. 13**) - e all'accoglienza degli animali di affezione presso le strutture turistiche (**Art. 14**).

Il benessere dell'animale deve essere salvaguardato anche nei canili pubblici (**Art. 15**), nei ricoveri per animali randagi (**Art. 16**), nei canili privati, nelle pensioni per cani e


| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 9 e 10 giugno 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|---|

nell'ambito del commercio di animali da affezione (**Art. 17**); inoltre deve essere garantita l'accessibilità degli animali d'affezione nelle strutture di cura (**Art. 18**).

Viene previsto altresì l'inserimento di una clausola valutativa (**Art. 21**), secondo cui la Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge, mediante trasmissione, al Consiglio stesso, con cadenza biennale, di apposita relazione.

Allo scopo di conferire maggiore forza alle disposizioni di cui al testo normativo viene stabilita (**Art. 22**) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie di importo molto rilevante per chi incorra nella violazione delle disposizioni medesime.

La legge proposta viene in ultimo dichiarata urgente (**Art. 24**).

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 9 e 10 giugno 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|---|

Regione Veneto - Progetto di legge n. 141 “Disciplina e valorizzazione delle Identità Comunali” (IDE.CO.)

L'altro progetto di legge di cui si intende trattare in questa sede concerne, invece, come chiaramente espresso dal titolo del progetto stesso, la regolamentazione e la valorizzazione delle “Identità Comunali”.

Il testo normativo proposto, costituito da sette articoli, si pone l'evidente scopo (**Art. 1**) di salvaguardare e promuovere - nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali - le iniziative di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia. Tutto ciò attraverso l'istituzione delle **Identità Comunali (c.d. Ide.Co.)**, intese dai proponenti del testo di legge come evoluzione delle originarie De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine).

Giova al riguardo rammentare che la De.C.O. è un riconoscimento istituito e concesso dall'amministrazione comunale al fine di tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un'attività agroalimentare o un prodotto dell'artigianato (alimentare e non) in stretta correlazione col territorio e la sua comunità, senz'alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti. La Denominazione comunale d'origine, a differenza di marchi come DOP, IGP e STG, non è un marchio di qualità, ma **un'attestazione di tipicità**.

Le De.C.O. sono state istituite in seguito alla legge statale 8 giugno 1990, n. 142, che consente ai Comuni la facoltà di dettare apposita disciplina, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. Dal 2002 sono normalmente istituite prendendo a modello un regolamento-tipo predisposto dall'ANCI.


Come si legge nella Relazione illustrativa del PdL qui esaminato, i proponenti hanno ritenuto opportuno modificare la denominazione della attestazione - da De.C.O. a Ide.Co. - allo scopo di rafforzare il valore identitario che si vuole attribuire alle produzioni interessate.

Sono espressamente esclusi dalla attestazione Ide.Co. i prodotti che sono già oggetto di riconoscimento nell'ambito del sistema comunitario e statale di tutela delle produzioni.

L'**ambito territoriale ottimale** per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni è individuato nel Comune; quest'ultimo, nell'esercizio delle proprie attività, può associarsi con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

Sono identificate con la terminologia di Identità Comunale (Ide.Co.) le produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, un manufatto dell'artigianalità ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunale, o

intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici (**Art. 2**). Si precisa che l'attribuzione di Identità Comunale (Ide.Co.) da parte del Comune attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparato appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito comunale o intercomunale.

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 9 e 10 giugno 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse |
|---|---|---|

Il **riconoscimento della attestazione di Identità Comunale (Ide.Co.)** deve basarsi (**Art. 3**) su idonea documentazione storica, di tecnica produttiva, di testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza, documentazione che andrà a costituire il **fascicolo di identità**.

Quest'ultimo attesta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito comunale e consente al Comune di valutare e attribuire al prodotto l'Identità Comunale (Ide.Co.).

Il fascicolo di identità comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Esso riporta, infine, le manifestazioni ed eventi locali anche ai fini turistici, inerente alla Identità Comunale (Ide.Co.).

Per il conferimento della attribuzione della Identità Comunale (Ide.Co.) è richiesta la presenza di una **storicità** e di una **tradizione di almeno venti anni** e che coinvolga l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche ai fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.

Si prevede poi (**Art. 4**) l'istituzione di un **Albo regionale delle Ide.Co.** e la predisposizione di un Regolamento regionale per il procedimento di riconoscimento della Identità Comunale (Ide.Co.), nonché la promozione, da parte della Regione, di iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti che abbiano ricevuto la predetta attestazione di tipicità (**Art. 5**).

Analogamente si dispone che i Comuni, a loro volta, allo scopo di sviluppare l'autenticità, la tradizione, l'identità e la sostenibilità degli ambiti locali e valorizzare le eccellenze turistiche, storiche, culturali e rurali del territorio, adottino iniziative di promozione, informazione, comunicazione e diffusione della conoscenza delle Identità Comunale (Ide.Co.) con priorità nell'ambito di strategie integrate di marketing territoriale.

Al fine di integrare le attrattive turistiche con quelle di turismo rurale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, viene prevista la possibilità, per la Giunta regionale, di concedere ai comuni e alle pro loco un contributo nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione di eventi, attività ed iniziative a carattere integrato di promozione, comunicazione e diffusione delle produzioni Ide.Co. iscritte nell'albo regionale.

Concludono il testo legislativo proposto la norma transitoria (**Art. 6**) e la norma finanziaria (**Art. 7**), con previsione di apposite risorse da destinare alla attuazione della legge medesima.